

Operaio precipita dal ponteggio: condannati in solido l'amministratore del condominio e il titolare della ditta appaltatrice

di Giuseppe Donato Nuzzo

Scatta la responsabilità personale per l'amministratore che viola gli obblighi di vigilanza e omette le necessarie verifiche di adeguatezza della ditta appaltatrice

Giovedì 7 settembre 2023

Il Condominio, in persona dell'amministratore in carica, è responsabile dell'infortunio del dipendente dell'impresa appaltatrice, avvenuto per omissione delle cautele previste per legge, sia per colpa *in eligendo* (per aver scelto un'impresa dal profilo tecnico – professionale inadeguato), sia per colpa *in vigilando* (per omessa controllo del cantiere, oppure per non aver sospeso i lavori ed intimato all'appaltatrice di adeguarsi a normativa in materia di sicurezza e dispositivi antinfortunistici).

Lo ha ribadito il **Tribunale di Palermo** che, con **sentenza n. 1561 del 9 maggio 2023**, ha condannato in solido il Condominio, quale committente dei lavori, e l'impresa appaltatrice, al risarcimento a favore dei familiari dell'operario deceduto durante i lavori in condominio.

Il fatto

Durante i lavori di rifacimento del prospetto di un edificio condominiale, un operaio addetto ai lavori perdeva la vita precipitando dal 3° piano, mentre scendeva da un ponteggio metallico. La vittima lavorava alle dipendenze della ditta alla quale il Condominio aveva appaltato i lavori.

Per tale tragico evento, in sede penale, l'amministratore del condominio fu condannato con sentenza irrevocabile, mentre il legale rappresentante della ditta appaltatrice patteggiò la pena. Secondo il giudice penale, le cause dell'infortunio erano state rinvenute nel fatto che il ponteggio, alto 16 metri, era privo di [adeguati strumenti di protezione](#), quali i parapetti e le tavole fermapiede, in violazione della normativa di sicurezza; inoltre, l'impalcatura appoggiava per metà sul marciapiede e per l'altra metà sul piano stradale, ciò che non garantiva la necessaria stabilità al lavoratore durante lo svolgimento l'attività lavorativa.

Azione di rivalsa

Con la sentenza in commento, il tribunale civile di Palermo si è pronunciato sulla domanda proposta dalla compagnia assicurativa della ditta appaltatrice, la quale chiedeva la condanna del Condominio a rifonderle circa 200mila euro, **somma che la compagnia stessa era stata costretta a versare ai familiari per le prestazioni previdenziali spettanti**.

Il tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la responsabilità in solido del Condominio e della ditta appaltatrice verso l'Istituto assicurativo, derivante dalla loro corresponsabilità penale per la morte del lavoratore, con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 2055 c.c., nella misura di responsabilità pari al 70% a carico della ditta, e del restante 30% a carico del condominio, in persona dell'amministratore.

La responsabilità della ditta è maggiore rispetto a quella imputata al Condominio, perché **il titolare della ditta era il soggetto primariamente tenuto a garantire la sicurezza del lavoratore**, dotandolo dei prescritti dispositivi di sicurezza e, sempre quale impresa appaltatrice, aveva provveduto egli stesso al montaggio del ponteggio, alla cui assoluta inadeguatezza è riconducibile la morte dell'operaio.

Caduta dal ponteggio e profili di responsabilità

La vicenda in esame ribadisce l'obbligo del Committente o del Responsabile dei lavori di attenersi alle misure previste dal [D. Lgs. 81/2008](#), nella fase di progettazione dell'opera (in particolare al momento delle scelte tecniche), nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di **affidamento dei lavori ad un'unica impresa** deve altresì verificare, tra le altre, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

Per quanto riguarda, nello specifico, la **responsabilità personale dell'amministratore condominiale**, nel caso preso in esame i giudici hanno accertato che l'amministratore ha violato gli obblighi gravanti sul soggetto committente i lavori, non avendo compiuto *«alcuna verifica in ordine alla capacità tecnico organizzativa dell'impresa scelta per eseguire i lavori e non era stata acquisita dall'impresa alcuna informazione utile per verificare che lavori venissero eseguiti in modo sicuro, con personale capace sotto il profilo professionale e con attrezzature idonee dispositivi adeguati per prevenire infortuni a coloro che operavano»*.

La responsabilità personale dell'amministratore del condominio in ordine all'infortunio è resa altresì evidente – si legge nella sentenza – da non avere questi impedito i lavori una volta constatata l'assoluta inadeguatezza della impalcatura utilizzata dall'impresa appaltatrice.

Articolo tratto da *Teknoring*